

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI N. 67 KIT DI MOTORIZZAZIONE PER
CARROZZINE PER DISABILI E DEI RELATIVI SERVIZI ATTI
ALLA INSTALLAZIONE DEI KIT IDONEI SULLE CARROZZINE



Indice

1.	OGGETTO DEL CONTRATTO	4
2.	VALORE STIMATO D'APPALTO	4
3.	QUALITA' RICHIESTA OBBLIGHI DEL FORNITORE, MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA	4
4.	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	6
5.	NORME DI RIFERIMENTO	6
6.	PRESTAZIONE RICHIESTA	7
7.	TIPOLOGIA E FABBISOGNO PRESUNTO	8
8.	INVARIABILITA' DEI PREZZI	10
9.	MODIFICA CODICE	10
10.	AVVIO DELLA FORNITURA IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	11
11.	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	11
12.	GARANZIE E SCADENZE	11
13.	CONSEGNE	11
14.	CONFEZIONE E TRASPORTO	13
15.	RICEVIMENTO DELLA MERCE	13
16.	CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI.....	14
17.	RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	15
18.	SICUREZZA SUL LAVORO.....	16
19.	CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA.....	17
20.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	17
21.	GARANZIA DEFINITIVA	19
22.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	20
23.	CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO – SUBAPPALTO – SOSPENSIONE	21
24.	PENALITA'.....	21
25.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	22
26.	IPOTESI DI RECESSO	23
27.	CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI	24
28.	CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE.....	24
29.	DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE.....	25
30.	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE ED ONERI	25
31.	CESSIONE E SUBAPPALTO.....	25
32.	AVVERTENZE GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI	25



33.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	26
34.	FORO COMPETENTE	27



1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato speciale disciplina il contratto di fornitura di N. 67 kit di motorizzazione per carrozzine per disabili e dei relativi servizi atti alla installazione dei kit idonei sulle carrozzine, descritta nel Capitolato tecnico allegato a questo Capitolato Speciale d'Appalto.

Sia i quantitativi dei beni che il valore delle forniture sono puramente indicativi e potranno essere modificati, sia in aumento che in diminuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. VALORE STIMATO D'APPALTO

Il valore stimato d'appalto coincide con l'importo a base di gara pari a **€ 213.750,00 (IVA esclusa)**.

3. QUALITA' RICHIESTA OBBLIGHI DEL FORNITORE, MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA

Con la stipulazione del contratto l'Azienda si pone l'obiettivo di utilizzare ausili di qualità elevata in grado di confermare o migliorare l'attuale standard qualitativo.

La società aggiudicataria deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, senza eccezione alcuna, a:

- rispettare tutti gli obblighi di cui al presente CSA e di tutti gli atti di gara;
- nel caso in cui le funzioni di erogazione di detti ausili vengano, nel corso della durata contrattuale, trasferite ad altri soggetti giuridici (Aziende Socio Sanitarie Territoriali successivamente individuate) a fronte di modifiche normative, a continuare le prestazioni oggetto del presente CSA con i nuovi soggetti giuridici subentranti per la durata residua;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- retribuire il proprio personale, se dipendente, in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Il personale, con rapporto libero professionale deve essere remunerato con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e Ditta aggiudicataria).

L'inosservanza degli obblighi previsti in materia di personale è causa di risoluzione del contratto a giudizio dell'Azienda e fa sorgere il diritto per l'Azienda al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

La società aggiudicataria esonera, pertanto, l'Azienda nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia.

L'Appaltatore dovrà eseguire le consegne a proprio rischio, nelle quantità e secondo le modalità, i tempi ed i recapiti che saranno indicati nei singoli ordinativi che saranno emessi dalla ASST.

Con la stipulazione del contratto l'Azienda si pone l'obiettivo di utilizzare prodotti di qualità elevata in grado di confermare o migliorare l'attuale standard qualitativo dei dispositivi in uso. La gamma dei dispositivi attualmente utilizzati è molto ampia e in continuo aggiornamento, in base alle richieste degli utilizzatori.

Gli ausili offerti, dovranno essere quelli indicati nell'Allegato G - "Tabella prodotti in gara" del Disciplinare di gara e devono essere fabbricati secondo quanto previsto dalle normative vigenti e devono essere marcati CE, nonché inseriti nel Repertorio dei Dispositivi Medici se previsto dalla normativa.

Gli ausili e gli accessori aggiuntivi degli stessi, offerti, devono essere perfettamente corrispondenti a quelli dichiarati e descritti nelle schede tecniche.

Il presente appalto comprende la fornitura di quanto individuato nell'Allegato G - "Tabella prodotti in gara" del Disciplinare di gara, i quantitativi sono da ritenersi indicativi del fabbisogno presunto; l'Azienda si riserva la facoltà di non esaurire detto fabbisogno, in relazione alle effettive esigenze assistenziali e terapeutiche.

L'Appaltatore è comunque impegnato alla fornitura per tutti i pazienti che saranno individuati secondo le specifiche esigenze terapeutiche, obbligandosi pertanto a somministrare, alle condizioni economiche offerte in sede di gara, le effettive quantità (sia maggiori sia minori) che dovessero occorrere.

Su ogni ausilio fornito deve essere applicata un'etichetta con l'indicazione dell'Appaltatore, il numero telefonico a cui fa capo il servizio di call center che deve essere comunicato anche alla Stazione Appaltante.

L'Aggiudicatario deve segnalare alla Azienda il nominativo del Referente per la gestione della fornitura, fornendone il relativo recapito telefonico ed indirizzo e_mail.

L'Aggiudicatario deve garantire quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e da tutti gli atti di gara assumendone i relativi oneri diretti e indiretti.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e forniti e gli eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro possibile impiego, resta a totale carico dell'Aggiudicatario che, rendendosi garante sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento della fornitura, anche di quelle che potrebbero essere emanate durante tutto il periodo contrattuale.

Gli ausili dovranno essere nuovi di fabbrica, essere iscritti nel Repertorio dei Dispositivi Medici se previsto dal D.M. 20.02.2007 ed avere le caratteristiche tecniche indicate nel D.P.C.M. del 12.01.2017 e nel Capitolato Tecnico e negli allegati al Disciplinare di gara. Tali requisiti si intendono minimi ed obbligatori.

Tutti gli elementi previsti come minimi ed obbligatori, nonché i requisiti funzionali ulteriori di prodotto offerti (a meno che non diversamente indicato nelle schede presenti nell'Allegato G - "Tabella prodotti in gara" al Disciplinare di gara) si intendono compresi nel prezzo offerto per l'ausilio senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda.

Tutti gli ausili dovranno essere conformi alle direttive europee e alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, in particolare al D.Lgs. 46/97 con cui è stata recepita la Direttiva Europea 93/42 in materia di dispositivi medici.

Tutti gli ausili offerti dovranno avere la garanzia di legge.

A ciascun prodotto dovrà essere allegato il manuale d'uso in lingua italiana.

4. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Alla luce di quanto disposto dall'art. 15 c. 13 lettera d) del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in caso di attivazione di convenzioni CONSIP o convenzioni dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) per oggetti di fornitura analoghi, le condizioni contrattuali definite con l'aggiudicatario saranno adeguate a quelle migliorative definite dalle convenzioni stesse (CONSIP, ARCA). Ove il contraente si rifiutasse di adeguare le condizioni contrattuali in linea con quanto sopra, le Amministrazioni avranno il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

In attuazione della normativa regionale, qualora si proceda ad accorpamenti o aggregazioni di attività, le Amministrazioni si riservano la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite. In tal caso nulla sarà dovuto a titolo risarcitorio all'appaltatore da parte dell'Amministrazione.

5. NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA, dal contenuto degli atti di gara, dal contenuto dell'offerta dell'Impresa aggiudicataria e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di

contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dal presente CSA e dagli atti di gara, saranno queste ultime a prevalere.

L'Impresa è tenuta all'osservanza del Codice Etico Aziendale e del Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici regionali, disponibili sul profilo del committente www.ospedaleniguarda.it nella sezione Lavora con Noi – Bandi e Gare.

La procedura in oggetto è espletata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.);
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i.(Codice dell'Amministrazione Digitale);
- Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3, comma 7, relativo alle procedure di acquisto esperite attraverso l'utilizzo di sistemi e strumenti telematici e l'utilizzo di infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte;
- Legge Regionale Lombardia n. 33/2007 s.m.i., in particolare art. 1, comma 6, relativo all'utilizzo della piattaforma telematica Sintel.

La procedura in oggetto, interamente gestita con sistemi telematici, risulta esclusa dall'ambito di applicazione del sistema di verifica dei requisiti denominato AVCPass, di cui all'art. 6-bis D.Lgs. 163/2006 come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35/2012. Il comma 1-bis dell'art. 9 della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) stabilisce infatti che *"per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici d'acquisizione, mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità"*, che alla data della pubblicazione del bando relativo alla procedura in oggetto non è stata ancora approvata.

6. PRESTAZIONE RICHIESTA

L'Impresa dovrà garantire:

- la disponibilità ottimale di tutti gli ausili;
- il regolare rifornimento dei prodotti in gara;
- la fornitura di prodotti conformi alla normativa vigente per tutta la durata del contratto;
- l'informazione sul corretto uso degli ausili da parte degli utilizzatori. A tale scopo l'Impresa dovrà garantire la presenza di personale di adeguata qualificazione per l'assistenza tecnica;
- la fornitura dei nuovi ausili omogenei a quelli oggetto di gara richiesti dall'Azienda, con documentazione di provata necessità di ammodernamento, allo stesso prezzo di quelli offerti;
- un adeguato servizio di gestione, di assistenza post-vendita, di supporto per la consultazione dei cataloghi;

pag. 7 di pagg.27

- l'ascolto e la raccolta di suggerimenti e reclami per la soluzione dei problemi di volta in volta riscontrati;
- il rispetto di tutti gli obblighi di cui al presente CSA;
- la garanzia di adempimento di tutte le clausole riportate negli atti di gara.

7. TIPOLOGIA E FABBISOGNO PRESUNTO

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alla normativa vigente in ambito nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e alla immissione in commercio.

Gli ausili dovranno essere nuovi di fabbrica ed avere le caratteristiche tecniche indicate nel DPCM del 12/01/2017 e nell'Allegato G - "Tabella prodotti in gara" al Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.

Tali requisiti si intendono minimi ed obbligatori, la loro mancanza, a giudizio insindacabile del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, è causa di risoluzione del contratto.

Tutti gli elementi previsti come minimi ed obbligatori, nonché i requisiti funzionali ulteriori di prodotto offerti si intendono compresi nel prezzo offerto per l'ausilio senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda.

Tutti gli ausili dovranno essere conformi alle direttive europee e alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, in particolare al D.Lgs. 46/97 con cui è stata recepita la Direttiva Europea 93/42 in materia di dispositivi medici.

Conformemente a quanto previsto dal D.M. 21.12. 2009 "Modifiche ed integrazioni al decreto 2 febbraio 2007 recante Nuove modalità per gli adempimenti previsti per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi per l'iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi Medici", i dispositivi offerti dovranno avere un numero di registrazione nel Repertorio dei dispositivi medici se previsto dalla normativa vigente e nel caso non sia stato ancora assegnato il numero di repertorio, l'impresa è tenuta a produrre documentazione dalla quale si evidenzia l'ottemperanza agli obblighi di comunicazione e informazione previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 46/1997.

Tutti gli ausili offerti dovranno avere la garanzia di legge.

A ciascun prodotto dovrà essere allegato il manuale d'uso in lingua italiana.

E' facoltà dell'Azienda procedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale di cui alla presente procedura, ove non fossero nella tempestiva, provvisoria o definitiva disponibilità della ditta. La ditta dovrà assumere l'onere dell'eventuale maggiore spesa. Detto onere sarà trattenuto, senza obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto per le forniture già effettuate.

L'Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di provvedere ad acquisti di particolari partite dei dispositivi di cui al presente capitolato, in deroga alle condizioni ed impegni contrattuali, in misura non superiore al 20% del valore totale della fornitura aggiudicata, senza che da parte dell'impresa possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.

Le quantità previste nel presente CSA sono puramente indicative; i consumi ad esse correlati non costituiscono un impegno o una promessa dell'Azienda, essendo l'erogazione degli ausili per disabili non esattamente quantificabile, in quanto subordinata a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria, disposte dallo Stato o dalla Regione

Lombardia. Pertanto, ai sensi dell'art. 1560 c.c., la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti dalla gara, solo ed esclusivamente le quantità o i tipi di prodotti che verranno effettivamente richiesti, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate risultassero diverse da quelle indicate nei documenti di gara.

L'Azienda si riserva la facoltà di verificare, per mezzo di propri funzionari o di esperti del ramo, i dispositivi oggetto della fornitura, al fine di constatare la corrispondenza ai requisiti prescritti nel presente disciplinare, nel capitolato tecnico e relativi allegati o nelle disposizioni di legge.

L'importo complessivo posto a base d'asta è pari a € 213.750,00 (IVA esclusa).

Si indicano gli importi unitari a base d'asta degli ausili e il fabbisogno nella tabella seguente:

Codice ISO	Descrizione Lotto	Quantità totali	Base d'asta unitaria	Base d'asta Complessiva
12.24.09.015-SC	Kit di motorizzazione universale per carrozzine _ modello standard attacco centrale	4	€ 2.600,00	€ 213.750,00
12.24.09.015-SL	Kit di motorizzazione universale per carrozzine modello standard attacco laterale	11	€ 2.600,00	
12.24.09.015-MC	Kit di motorizzazione universale per carrozzine _ modello maggiorato attacco centrale	6	€ 3.000,00	
12.24.09.015-MC	Kit di motorizzazione universale per carrozzine _ modello maggiorato attacco laterale	39	€ 3.350,00	
12.24.09.015-SCT	Kit di motorizzazione universale per carrozzine _ modello standard attacco centrale per tetraplegici o emiplegici	2	€ 3.500,00	
12.24.09.015-SLT	Kit di motorizzazione universale per carrozzine _ modello standard attacco laterale per tetraplegici o emiplegici	1	€ 3.500,00	
12.24.09.015-MCT	Kit di motorizzazione universale per carrozzine _ modello maggiorato attacco centrale per tetraplegici o emiplegici	2	€ 3.900,00	
12.24.09.015-MLT	Kit di motorizzazione universale per carrozzine _ modello maggiorato attacco laterale per tetraplegici o emiplegici	2	€ 3.900,00	

L'IVA a carico sarà applicata nella misura ridotta (attualmente del 4%) a favore di soggetti con menomazione funzionale permanente, in possesso di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dall'Ente Sanitario di appartenenza dell'utente.

Per l'appalto in oggetto non sono ravvisabili rischi da interferenza e pertanto gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a € 0,00. Non sarà necessario redigere il DUVRI.

L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, comprese quelle in diminuzione, ovvero in aumento, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall'operatore economico in sede di offerta.

Per quanto riguarda le diminuzioni, l'Aggiudicatario non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall'Azienda sulla corretta esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di gara. L'Azienda si riserva la facoltà di affidare all'Aggiudicatario o agli Aggiudicatari o altra impresa altre prestazioni affini a quelle oggetto del presente CSA e di cui dovesse successivamente emergere l'esigenza, alle medesime condizioni contrattuali, previa richiesta di apposito preventivo e nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti.

Tutti i punti del presente CSA saranno recepiti integralmente nel contratto che verrà stipulato tra l'Aggiudicatario e l'Azienda dopo l'aggiudicazione della gara.

8. INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il prezzo complessivo in base al quale sarà pagata la fornitura comprende tutti gli oneri di natura fiscale (esclusa IVA) e generali e particolari previsti dal presente CSA, che si intende accettato dall'Aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio e quindi è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salvo variazioni disposte per legge o eventuali condizioni più favorevoli derivanti da azioni promozionali di cui dovrà essere data comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

9. MODIFICA CODICE

La modifica del codice dell'ausilio aggiudicato dovrà essere sempre comunicata dall'Aggiudicatario con un preavviso di 30 giorni (ove possibile), con conseguente dettaglio dei motivi riguardanti il cambiamento, che potrà avvenire solo previa accettazione da parte dell'Azienda.

Naturalmente l'Aggiudicatario dovrà produrre le certificazioni riferite al nuovo articolo.

In ogni caso l'Impresa dovrà garantire per tutta la durata del contratto il prodotto e il confezionamento offerti in gara, salvo oggettiva impossibilità sopravvenuta.

10. AVVIO DELLA FORNITURA IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e salvo diverse indicazioni che verranno comunicate.

11. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nel caso in cui gli ausili aggiudicati siano sostituiti parzialmente o totalmente da altri, più recenti e innovativi dal punto di vista tecnologico, sarà facoltà dell'Azienda acquistare i nuovi prodotti, previa valutazione della rispondenza del bene a tutti i requisiti di legge e della adeguatezza e qualità tecnico-funzionale da parte dell'Azienda, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara, nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia richiesta o accettata dall'Azienda, l'Aggiudicatario dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo; ovvero rifiutarli qualora, con proprio giudizio insindacabile, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo. In quest'ultimo caso, la ditta è obbligata a fornire esattamente gli articoli oggetto di aggiudicazione, o verrà considerata inadempiente, subendo le relative conseguenze, di cui ai successivi artt. 24, 25 e 26.

12. GARANZIE E SCADENZE

La data di avvio della garanzia dovrà intendersi coincidente con la data di consegna dei dispositivi e non con la data di produzione.

Dovrà inoltre essere garantito un adeguato servizio di postvendita; in particolare deve essere garantita la segnalazione di qualsiasi nota da parte della ditta produttrice in caso di non conformità lievi, medie o gravi, che possano interferire con la qualità dei risultati e la sostituzione immediata dei lotti interessati, così come qualsiasi nota del produttore che vada a modificare le caratteristiche intrinseche del prodotto.

13. CONSEGNE

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire qualsiasi quantitativo, senza fissare un importo minimo per l'evasione dell'ordine dell'Azienda.

L'Impresa aggiudicataria, a seguito di ordinativo emesso dall'Azienda, dovrà consegnare gli ausili presso il domicilio del paziente indicato dall'Azienda entro e non oltre **10 (dieci) giorni** effettivi dalla data di

ricevimento dell'ordine. In caso di particolare urgenza, segnalata dagli uffici competenti di ciascuna Azienda, potranno essere concordati tempi di consegna abbreviati fino a **5 (cinque) giorni** effettivi.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, con propri mezzi e personale tecnico, a:

- consegnare e installare il presidio presso il domicilio dell'assistito;
- istruire paziente e "care givers" all'utilizzo del dispositivo;
- effettuare collaudo tecnico della fornitura.

Di tali operazioni (consegna, istruzione, collaudo) dovrà essere redatto verbale da consegnare all'ufficio competente di ciascuna Azienda entro il giorno successivo dalle avvenute operazioni.

Il fornitore dovrà adeguare l'ausilio secondo le esigenze del paziente e comunque secondo le eventuali indicazioni dello specialista considerando la specifica tipologia della carrozzina come descritto nelle schede tecniche presenti nell'Allegato G - "Tabella prodotti in gara".

Nel caso in cui l'Impresa si trovasse nell'impossibilità di rispettare i predetti termini, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla ASST SUPI che ha emesso l'ordine e per conoscenza alla S.C. Protesica e Integrativa di riferimento per residenza dell'assistito, per consentire all'Azienda di acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all'Impresa aggiudicataria dell'eventuale differenza di prezzo. In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare con nota scritta, entro **2 (due) giorni** dal ricevimento dell'ordine, la mancata disponibilità dell'ausilio, indicandone:

- ✓ numero d'ordine emesso dall'Azienda e descrizione ausilio;
- ✓ periodo previsto di indisponibilità;
- ✓ causa dell'indisponibilità.

Nelle situazioni di carenza sopra indicate l'Impresa dovrà inoltre preventivamente concordare con l'Azienda l'eventuale prodotto sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità e inviandone la scheda tecnica, la certificazione CE, la certificazione di conformità dell'Ente notificato, il numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici Ministeriale (ove previsto), il numero CND.

Il documento di trasporto (DDT) dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:

- intestazione della ditta aggiudicataria;
- descrizione del prodotto;
- la misura;
- la quantità;
- data e numero di ordine della ASST ordinante;
- luogo di consegna della merce.



Nello stesso documento o in apposita scheda allegata dovranno inoltre essere specificati:

1. lotto di produzione;
2. data di scadenza;
3. numero di ausili consegnati per ogni lotto.

L'Impresa dovrà segnalare tempestivamente alla ASST ordinante comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche...), comunicando contestualmente l'avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti.

Con uguale tempestività dovranno essere segnalati ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti.

L'Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi.

Qualora venisse attivata la modalità di invio ordini tramite NECA (Negozio elettronico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia), il fornitore sarà tenuto ad adeguarsi.

14. CONFEZIONE E TRASPORTO

Le singole confezioni dei prodotti forniti devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute e riportare, tra l'altro, il relativo codice a barre leggibile dai comuni lettori ottici.

I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi del trasporto.

I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentata e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni. In ogni caso l'Azienda non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai prodotti nel corso del trasporto verso i domicili dei pazienti, sino al momento dell'effettiva accettazione e presa in carico.

Eventuali pedane in legno, pallet o altro, utilizzati per il trasporto e la consegna dei prodotti dovranno essere ritirati dall'Impresa a propria cura e spese nel momento in cui si renderanno disponibili.

15. RICEVIMENTO DELLA MERCE

La merce dovrà pervenire in perfetto stato di conservazione.

La firma per ricevuta non rappresenta un impegno per l'Azienda che si riserva in ogni momento la possibilità di contestare la fornitura per mancata rispondenza ai requisiti richiesti dal capitolato e per vizi o difetti di qualsiasi natura. La contestazione interrompe i termini di pagamento fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche richieste. Detta sostituzione dovrà avvenire entro 48 (quarantotto) ore, salvo particolari casi d'urgenza nei quali dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 24 (ventiquattro) ore.



Nell'attesa del predetto ritiro, i beni rimarranno a disposizione dell'Impresa senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda per eventuali o ulteriori degradamenti o deprezzamenti che dovessero subire. In caso di mancato ritiro entro trenta giorni dalla data di segnalazione, la merce sarà inviata all'Impresa in porto assegnato tramite corriere. **Nel caso in cui l'Impresa non proceda alla sostituzione della merce contestata, nei termini sopra indicati, l'Azienda potrà acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all'Impresa dell'eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.** Qualora la merce non conforme venga accettata solo per soddisfare esigenze urgenti, l'Azienda ne darà comunicazione all'Impresa ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione sul prezzo.

Tutte le spese d'imballaggio e di trasporto, i noli, i dazi doganali e i diritti di qualsivoglia natura, sono a carico dell'aggiudicatario.

Gli imballaggi dei beni forniti dovranno essere conformi alle norme speciali in vigore.

Tutti gli adempimenti previsti da norme legislative e regolamentari per la somministrazione dei beni in oggetto saranno a carico dell'aggiudicatario che ne risponderà in proprio, sollevando l'Azienda da qualsiasi responsabilità.

16. CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI

È riconosciuta alla Azienda ampia facoltà di controllo da attuarsi nelle forme ritenute più opportune nei confronti dell'impresa aggiudicataria. I controlli verranno effettuati mediante personale della stessa o altro personale a tal fine designato.

L'Azienda si riserva la facoltà di eseguire verifiche anche presso la sede del fornitore finalizzate alla valutazione della conformità del prodotto.

La mancanza dei requisiti minimi ed essenziali degli ausili specificati nell'Allegato G – “Tabella prodotti in gara” del Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, è causa di risoluzione del contratto.

I prodotti forniti devono essere esattamente quelli offerti. Non saranno accettati prodotti diversi da quelli offerti in sede di gara fatti salvi i casi previsti all'art. 11.

Il controllo qualitativo verterà, in particolare, sulla verifica della conformità dei requisiti tecnici evincibili dalle schede tecniche.

Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio o difetto, o comunque il prodotto non corrisponda ai requisiti prescritti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore che dovrà sostituirla con altra corrispondente a quanto prescritto, entro 48 (quarantotto) ore dalla contestazione.

Nel caso l'aggiudicatario rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, le aziende potranno procedere immediatamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse all'aggiudicatario, oltre alla rifusione di ogni spesa o danno.



Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dall'Appaltatore entro 7 (sette) giorni effettivi dalla contestazione, in caso contrario l'Azienda potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo la fornitura o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, l'Azienda avrà diritto di applicare una penale per ogni infrazione accertata secondo quanto previsto all'art. 24 nonché, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all'esecuzione delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre imprese di propria fiducia, a libero mercato, addebitando all'appaltatore inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se la fornitura fosse stata eseguita regolarmente.

Quanto sopra, fatta salva ogni altra azione che l'Azienda riterrà opportuna in idonea sede intesa all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti nonché quella di risolvere il contratto.

I dispositivi consegnati, che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa e ciò nei casi in cui i dispositivi dovessero palesare qualche difetto non rilevato all'atto della consegna. L'Aggiudicatario sarà tenuto a ritirare gli stessi a proprie spese.

17. RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'Aggiudicatario si obbliga ad adottare durante l'esecuzione della fornitura tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità delle persone impiegate per il servizio, degli utenti nonché di terzi. L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni, tanto della medesima impresa quanto dell'Azienda o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi. A tal fine l'impresa dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, che deve avere un limite massimale di almeno Euro 5.000.000- unico sia per danni a persone che a cose per sinistro, che tiene indenne l'Azienda e terzi per qualsiasi danno dovesse occorrere nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente appalto.

Una copia della polizza dovrà essere consegnata all'Azienda prima dell'inizio della fornitura. L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.

L'impresa aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto e loro successive modificazioni.

A richiesta dell'Azienda l'Aggiudicatario dovrà fornire le prove di aver regolarmente soddisfatto gli obblighi

relativi alle assicurazioni sociali ed infortunistiche obbligatorie nonché agli obblighi contrattuali nei confronti del personale impiegato nell'espletamento dell'appalto.

L'Appaltatore garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i., ivi incluso, nell'esecuzione della fornitura di che trattasi, l'utilizzo di attrezzature, impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'Azienda di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti.

La ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle forniture oggetto del contratto.

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

L'attività dell'Aggiudicatario non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività dell'Amministrazione, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro della stessa al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse dell'Amministrazione medesima.

18. SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l'espletamento della fornitura oggetto del presente CSA.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del contratto di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della ditta aggiudicataria.

L'Azienda in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Pertanto, qualora l'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Se tale proposta venisse valutata positivamente, l'Azienda procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d'appalto.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione di diritto del contratto.

19. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA

Le condizioni economiche saranno quelle offerte dall'Impresa.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di trasporto e qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura, ad eccezione dell'IVA.

20. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi della fornitura sono quelli derivanti dal prezzo unitario offerto per ciascun ausilio. Il prezzo offerto si intende comprensivo dei servizi connessi (trasporto e consegna franco magazzino, consegna che avverrà presso il domicilio del paziente) come descritto in dettaglio nelle schede tecniche nell'Allegato G – “Tabella prodotti in gara” e nel Capitolato Tecnico.

La fatturazione dovrà essere sempre preceduta da un ordinativo dell'Azienda. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito.

In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica e/o al mancato invio della documentazione aggiuntiva come previsto dai requisiti essenziali di fornitura (DDT controfirmato dall'assistito per ricevuta, Verbale di prova, verbale di istruzione all'uso, certificazione di compatibilità fra il dispositivo e la carrozzina in uso all'assistito). Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Le fatture elettroniche dovranno fare riferimento ai codici che verranno comunicati dalle singole aziende in sede di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall'Azienda per inadempienze contrattuali. L'Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell'Impresa.

L'IVA a carico sarà applicata nella misura ridotta (attualmente del 4%) a favore di soggetti con menomazione funzionale permanente, in possesso di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dall'Ente Sanitario di appartenenza dell'utente, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 Tabella A parte II.

Per l'appalto in oggetto non sono ravvisabili rischi da interferenza e pertanto gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a € 0. Non sarà necessario redigere il DUVRI.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento il Committente dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito dal Committente, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore.

Qualora il D.U.R.C. dell'Appaltatore evidenzia irregolarità, il Committente sarà tenuto all'osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Ove l'Amministrazione determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dall'appaltatore, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse

relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito. L'ufficio competente effettuerà la relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le somme delle quali il fornitore eventualmente fosse debitore.

Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG, non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra i dispositivi forniti e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta, in particolare se mancante del DDT firmato dal paziente.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte del Committente.

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell'avvenuta risoluzione delle cause di sospensione.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/16 s.m.i..

21. GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario dovrà depositare (presso la ASST con la quale stipuleranno il contratto) garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Tale cauzione dovrà essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

L'importo della suddetta cauzione verrà comunicato all'aggiudicatario contestualmente alla comunicazione

dell'aggiudicazione definitiva.

La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:

- quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 123/2004 (tipo 1.1. – schema 1.1.).

La cauzione deve riportare la seguente causale: Cauzione definitiva per l'affidamento della fornitura di kit di motorizzazione per carrozzine.

La cauzione definitiva, per essere ritenuta valida, dovrà contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASST.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di stipulazione del contratto, il possesso del requisito producendo la documentazione necessaria alla comprova del requisito.

22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 s.m.i.:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente appalto;
- si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente CSA, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i., si informa che, a pena di nullità del contratto, l'impresa aggiudicataria si dovrà impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici. Pertanto, tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire sui conti correnti dedicati anche non in via esclusiva; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge 136/2010 e s. m. i..

23. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO – SUBAPPALTO – SOSPENSIONE

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell'appaltatore, salvo il risarcimento di ogni danno.

La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall'art. 107 del D. lgs. 50/2016 s.m.i..

24. PENALITA'

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 25 "Risoluzione del Contratto" e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Azienda in caso di inadempienze nell'esecuzione della fornitura, si riserva la facoltà a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali:

- 500,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna degli ausili;
- 1.000,00 euro per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nell'offerta e nel presente CSA;
- 1.000,00 euro in caso di consegne qualitativamente difformi dalle caratteristiche minime dei prodotti offerti in sede di gara.

Identica penale di 1.000,00 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall'Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l'Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'aggiudicatario l'emissione di idonea nota di accredito con contestuale sospensione, da parte dell'Azienda, dei pagamenti.

Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali, l'Azienda si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrato.

Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che l'Azienda riterrà opportuna in idonea sede ai fini dell'accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni rilevanti dagli inadempimenti contrattuali.

25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Azienda, nei seguenti casi:

- n. 1 consegna dolosa di beni diversi da quelli offerti, contestata nell'anno formalizzata con applicazione di penale;
- n. 3 ritardi nelle consegne, contestate nell'anno formalizzate con applicazione di penali;
- in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- n. 3 consegne incomplete, contestate nell'anno formalizzate con applicazione di penali;
- n. 3 inosservanze delle regole riguardanti il confezionamento dei prodotti, contestate nell'anno formalizzate con applicazione di penali;
- inosservanza del codice etico di cui all'art. 5 Norme di riferimento;
- violazione delle prescrizioni di cui all'art 11 Aggiornamento tecnologico e art. 9 Modifica codice;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia;
- falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- cessazione della impresa, cessazione di attività, ammissione della impresa al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
- fusione, scissione, incorporazione della impresa in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- violazione dei principi stabiliti dal Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici regionali;

pag. 22 di pagg.27

- gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della fornitura quali a titolo esemplificativo: interruzione della fornitura senza giustificato motivo, fornitura di prodotti non conformi, inosservanza dei termini essenziali di consegna convenuti, reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili al contratto in oggetto;
- mancato reintegro della cauzione in corso di contratto entro 15 giorni;
- accertamento della non sussistenza o il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- violazione delle norme in materia retributiva e contributiva;
- almeno tre contestazioni nell'anno formalizzate con applicazione di penali.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale, a titolo di penale, nonché l'obbligo al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

Qualora gli inadempimenti contrattuali, anche di natura diversa, debitamente contestati al soggetto aggiudicatario, si siano verificati più di cinque volte, l'Azienda ha la facoltà, con preavviso da inviare all'aggiudicatario, di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che la società aggiudicataria possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

L'Azienda si riserva la facoltà di rifarsi sull'aggiudicatario per gli eventuali danni che l'irregolarità nelle prestazioni, intesa come ritardo o non conformità, abbia direttamente o indirettamente causato.

26. IPOTESI DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto in un qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso da parte dell'Azienda sarà preceduto da formale comunicazione scritta da trasmettersi all'appaltatore e con preavviso non inferiore a 20 giorni.

In particolare, l'Azienda si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:

- in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;

- in qualsiasi momento, qualora il riassetto e la riorganizzazione in corso della sanità lombarda facciano venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente CSA;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti attivassero una Convenzione avente ad oggetto la fornitura oggetto della presente procedura.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Azienda, affinché tale cessazione non pregiudichi la continuità della fornitura e che non arrechi danno alcuno alla medesima Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, con preavviso di 30 giorni.

27. CLAUSOLA LIMITATIVA della PROPONIBILITA' di ECCEZIONI

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda che emanerà gli opportuni provvedimenti.

28. CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Azienda, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

L'Azienda, fermo quanto previsto al precedente art. 27, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 30 giorni senza che il prestatore della fornitura possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dall'Azienda almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

29. DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE

L'aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne l'Azienda da qualsiasi molestia.

30. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE ED ONERI

Qualora l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l'Azienda potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione salvo il risarcimento del danno a carico dell'aggiudicatario. In tal caso la stessa procederà poi all'esperimento di una nuova procedura concorsuale.

In caso di ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

È a carico dell'aggiudicatario la spesa inerente la registrazione del contratto, compresa l'imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.

Sono, inoltre, a carico del singolo aggiudicatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dalle Stazioni Appaltanti. L'IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico dell'Azienda.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà individuato nel Dirigente del Servizio competente.

31. CESSIONE E SUBAPPALTO

Si rinvia alla normativa vigente in materia.

32. AVVERTENZE GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti stipulati con questa Azienda.

I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall'art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente CSA si farà riferimento: al Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii., al D.P.R. n. 207/2010, alle norme contenute nei RR-DD. 18.11.1923 n. 2440/23 e n. 827/84 e loro ss.mm. e ii., alle norme del codice civile.

L'aggiudicatario, infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm. e ii. si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all'espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

Il concorrente, sottoscrivendo il documento di offerta, dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e ha quindi prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della presente gara.

I dati riguardanti le Ditte partecipanti a procedimenti di gara, sotto qualunque forma, sono oggetto di trattamento da parte dell'Azienda secondo le seguenti modalità:

- il trattamento dei dati si deve intendere qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione/abilitazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti all'attività dell'Azienda, connesse alla presente procedura di gara ed i successivi adempimenti di legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio; il rifiuto di rispondere e conferire i dati comporta l'esclusione dalla gara.

Titolari del trattamento dei dati sono i legali rappresentanti delle Aziende costituite in aggregazione d'acquisto.

Il Gestore del Sistema è nominato responsabile del trattamento dei dati personali comunicati dai fornitori ai fini dell'utilizzo del Sistema, sulla base dell'apposito incarico a questo conferito ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i..

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della piattaforma Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Con la sottoscrizione del contratto oggetto della presente gara il Fornitore verrà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per tutta la durata del



contratto. A tal fine il Responsabile verrà autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegnerà ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e delle istruzioni fornite da parte del Titolare. Il Responsabile si impegnerà a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

L'informativa è online sul sito <http://www.ospedaleniguarda.it/professionisti-e-aziende/bandi-e-gare>.

34. FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria in corso di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

Per tutte le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro della sede dell'Azienda.

Milano, 31/12/2020

Il Direttore Amministrativo

Avv. Alberto Russo